



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECHNOLOGIES OF HUMAN
REPRODUCTION**

(Classe LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche)

(Emanato con D.R. n. 1816/2018 del 12.11.2018, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 13.11.2018)

a valere dall'a.a. 2018/2019

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per CFU, Credito Formativo Universitario;
- per SSD, settore scientifico disciplinare;
- per SUA-cds, Scheda unica annuale del corso di studio (All. 1)

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il corso di laurea magistrale in "Biotechnologies of Human Reproduction", appartenente alla classe LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.

2. La titolarità del corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction è attribuita al Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo.

3. Il corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction ha una durata normale di due anni ed ha l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di alta specializzazione nell'ambito della biologia della riproduzione e delle biotecnologie applicate alla riproduzione medicalmente assistita, attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche erogate in lingua inglese.

4. Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, su proposta del Comitato per la didattica, qualora lo ritenga necessario, può deliberare annualmente l'accesso programmato locale al corso di studi ai sensi della legge 264/1999 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'iter previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction è necessario avere acquisito 120 CFU.

6. Il piano degli studi del corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction prevede 13 esami per gli insegnamenti caratterizzanti, affini e integrativi, oltre a quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo, le conoscenze linguistiche e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction, relativi alla formazione di laureati che abbiano acquisito adeguate e approfondite conoscenze in discipline riguardanti la specificità del profilo professionale, sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-cds.

Articolo 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A4 della SUA-cds.

Articolo 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento della laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2 della SUA-cds.

Articolo 6 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Al corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction possono essere ammessi i laureati in possesso di specifici requisiti, nonché di una adeguata preparazione personale. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi.

Articolo 7 – Requisiti curriculari per l'ammissione

1. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction è richiesto il possesso di requisiti curriculari verificato secondo le modalità previste nella SUA-cds, Quadro A3.

Articolo 8 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente

1. Alla prova di verifica della preparazione personale dello studente partecipano i laureati in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione, ma non quelli che hanno conseguito una laurea che preveda l'ammissione diretta come riportato nel Quadro A3 della SUA-cds. I laureandi possono iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

2. La prova si svolge secondo le modalità illustrate nella SUA-cds, Quadro A3.

Articolo 9 – Ammissione diretta

1. Sono esonerati dalla prova di verifica, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione, i laureati in possesso degli specifici requisiti curriculari secondo le modalità illustrate nel Quadro A3 della SUA-cds.

Articolo 10 – Comitato per la didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 11 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUAcDs.

Articolo 12 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction sono coordinate dal Comitato per la didattica secondo quanto riportato dal Quadro B5 della SUA-cds.

Articolo 13 – Riconoscimento dei crediti

1. Spetta al Comitato per la didattica il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti.
- date esami sostenuti

Il Comitato per la didattica può richiedere un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma con contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conosciuti.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un corso di studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU riconosciuti, relativi a un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

Articolo 14 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea (*es: Erasmus/ Erasmus +...*) ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 SUA-cds.

Articolo 15 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi della laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction è riportato nel Quadro B1 della SUA-cds.

2. I CFU a scelta libera dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea/laurea magistrale dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la didattica.

Articolo 16 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. La definizione delle tipologie didattiche e i relativi CFU assegnati, differenziati a seconda del volume di lavoro richiesto allo studente, sono indicate nella tabella seguente:

Attività	Definizione	Ore/CFU Didattica assistita
Lezioni frontali	Lezione ed elaborazione autonoma dei contenuti	6
Esercitazioni pratiche	Applicazioni tecniche che consentono di chiarire il contenuto delle lezioni frontali. Può essere prevista una relazione finale.	9
Laboratori	Attività che prevedono, previa una introduzione teorica, l'interazione dello studente con apparecchiature scientifiche.	12
Laboratorio tirocinio/stage	Attività che prevedono l'acquisizione di specifiche competenze e l'applicazione delle conoscenze	25

	relative ai diversi settori disciplinari, attraverso la sperimentazione diretta	
--	---	--

Articolo 17 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi nonché su quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo. In caso di prova parziale, prove in itinere con valore valutativo e moduli di corso integrato il voto conseguito nella singola prova avrà validità per 1 anno accademico.
2. Le sessioni degli esami di profitto sono organizzate secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 18 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Il percorso formativo prevede che gli studenti acquisiscano la conoscenza della lingua inglese di livello C1. L'accesso al CLM è subordinato alla conoscenza della lingua inglese al livello di competenza B2.
2. Il conseguimento del livello C1 della lingua inglese è attestato dal possesso di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro linguistico di Ateneo.

Articolo 19 – Frequenza del corso di studio

1. Il Corso di Laurea in Biotechnologies of Human Reproduction prevede la frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle ore di lezione di ogni insegnamento frontale e di laboratorio.
2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 20 – Prova finale

1. La prova finale è tesa a verificare che il laureando magistrale abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-cds.

Articolo 21 - Calendario dell' attività didattica

1. Il calendario dell' attività didattica è riportato nel Quadro B della SUA-cds.

Articolo 22 – Approvazione e modifiche del Regolamento didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Biotechnologies of Human Reproduction sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo su proposta del competente Comitato per la didattica e approvate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.